

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA (BS) E LOGRATO (BS)
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **duemilaventisei (2026)**, il giorno 12 del mese di maggio

TRA

il Comune di Desenzano del Garda (BS) C.F. 00575230172, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Guido Malinverno, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente

ED

il Comune di Lograto (Bs) C.F. 00855700175, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Gianandrea Telò, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente

PREMESSO

che il Comune di Desenzano del Garda (BS) e il Comune di Lograto (Bs), con deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente n. 16 del 27/04/2026 e n. 15 del 23/04/2026, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno stabilito di addivenire alla gestione associata del servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di Desenzano del Garda (BS) (Classe I^B) e di Lograto (Bs) (Classe III), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario Comunale, ottenendo così un risparmio della relativa spesa.
2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il citato ufficio, e cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario

Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Desenzano del Garda (BS) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

1. La nomina e la revoca del segretario generale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti e competono al Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con il Sindaco del Comune di Lograto.
2. La dott.ssa Caterina Barni, nominata Segretario Generale del Comune di Desenzano del Garda con decreto del Sindaco n. 2 del 17.02.2026, viene individuata come titolare dell'Ufficio di segreteria associata, ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.07.1999 e n. 164 del 27.07.2000.
3. I rapporti con il Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali relativi al segretario in convenzione saranno tenuti dal Comune capo convenzione.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Desenzano del Garda e Lograto.
2. Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano altresì tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Lograto, la gestione degli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, autorizzazioni per ferie, autorizzazioni ex. art. 53 D. Lgs. 165/2001 ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria.
2. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Desenzano del Garda (BS) e il Comune di Lograto (BS) con un impegno lavorativo proporzionale sia alla complessità degli apparati burocratici sia alla complessità delle problematiche degli enti stessi.
3. Di norma, la prestazione lavorativa del Segretario Comunale è ripartita su cinque giorni settimanali, nel modo seguente:
 - 27 ore settimanali presso il Comune di Desenzano del Garda
 - 9 ore settimanali presso il Comune di Lograto,
4. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
5. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato.
6. Il Segretario Comunale dei Comuni convenzionati impronta la sua prestazione alla massima disponibilità nei confronti dei Sindaci, per rispondere alle richieste degli stessi in ordine all'attività amministrativa.
7. Al Segretario Comunale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione gestirà il rapporto di lavoro e provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali nel tempo vigente, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Desenzano del Garda: 75%
 - Comune di Lograto: 25%.
3. Ai sensi del Contratto collettivo vigente gli enti destinano un importo non superiore al 15% del monte salari, in proporzione alla quota a proprio carico, a titolo di retribuzione di risultato definendo ciascuno, con propri regolamenti, le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato.
 4. Gli Enti, nel rispetto della propria disciplina regolamentare, potranno riconoscere al Segretario Comunale che utilizzi i sistemi di rilevazione delle presenze, il buono pasto.
 5. Spettano inoltre al Segretario Comunale i rimborsi delle spese di viaggio, regolarmente documentate per recarsi, nel corso della medesima giornata lavorativa, dal Comune Capo convenzione al Comune di Lograto (Bs) in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Detto rimborso sarà a carico del Comune di Lograto.
 6. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati dal Comune di Lograto, secondo le disposizioni di legge vigenti;
 7. Per quanto attiene ai compensi accessori spettanti al Segretario comunale eventualmente previsto dal CCNL, ovvero attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi, verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale e di tali somme non si terrà conto nel riparto.
 8. Il Comune capo convenzione provvederà al pagamento delle relative spettanze al Segretario Comunale, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, come fissati per legge e quant'altro attiene al servizio convenzionato, salvo i versamenti che, per disposizione di legge o di contratto, debbano essere effettuati da ogni singolo ente.

9. Il Comune capo-convenzione formulerà il preventivo delle spese per la gestione associata del servizio entro il 30 settembre di ogni anno per permettere al Comune convenzionato di prevedere gli appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.
10. Il Comune di Lograto provvede a versare la quota parte di spesa a suo carico, così come sopra determinata, entro trenta giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo convenzione con cadenza semestrale. Su rendiconto annuale redatto dal Comune capo convenzione entro il mese di gennaio, sono altresì regolati tra le parti eventuali conguagli a saldo.
11. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate.
12. Qualora siano state conferite al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, il relativo onere sarà posto a carico del Comune interessato.

ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

1. In caso di impedimento o assenza del Segretario comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni impartite dall'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nonché di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione I) con sentenza n. 2700 del 10/11/2014, ciascun Comune affiderà le funzioni vicarie secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento degli uffici e dei servizi e ciascun Comune provvederà all'eventuale corresponsione dei compensi per le supplenze e per le reggenze.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente convenzione è da intendersi valida a partire **dal 01.05.2026** e con una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell'art. 99 comma 2 D. Lgs. 267/2000.
2. La convenzione potrà essere risolta anticipatamente per una delle seguenti cause:
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni, aventi medesima data di scioglimento;
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, previo preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione della comunicazione all'altro ente.
3. Nei casi di scioglimento anticipato o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione, il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della sede del Comune capo convenzione.
4. La presente convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo ovvero per un periodo diverso da concordare.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe 1B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Lombardia (ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Lombardia) per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Desenzano del Garda (BS): Il Sindaco Guido Malinverno

Per il Comune di Lograto (BS): Il Sindaco Gianandrea Telò

Documento originale informatico sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.